

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NOVARA ED IL CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI  
COMUNI NOVARESI PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE DIPENDENTE  
(SERVIZI IN CONVENZIONE ART. 14 CCNL EE.LL. DEL 22.01.2004)**

TRA

**Il Comune di Novara**, C.F. 00125680033, rappresentato dal Dirigente del Servizio Organizzazione e Risorse Umane, dr.ssa Marcella Munaro in qualità di rappresentante del Comune di Novara

E

**Il Consorzio Case di Vacanze dei Comuni Novaresi**, C.F. 80010440032, rappresentato dal Segretario, dott. Moriondo Roberto

PREMESSO

- che presso il Comune di Novara prestano servizio a tempo pieno e indeterminato i dipendenti \_\_\_\_\_ inquadrato nella categoria giuridica D, posizione economica \_\_\_\_\_, con profilo professionale di "Istruttore Direttivo Amministrativo" e \_\_\_\_\_ inquadrato nella categoria giuridica C, posizione economica \_\_, con profilo professionale di "Istruttore Amministrativo";

- che l'articolo 14, comma 1, primo periodo del C.C.N.L. 22 gennaio 2004 del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali, prevede che «gli enti locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione, previo assenso dell'ente di appartenenza»;

- che, con note prot. \_\_\_\_\_ il Consorzio Case di Vacanze dei Comuni Novaresi ha richiesto la possibilità di utilizzare i dipendenti \_\_\_\_\_ per le incombenze residue in capo al Consorzio la cui cessazione è prevista per l'anno 2025;

- con Delibera della Giunta n. 351 del 19/07/2022 il Comune di Novara ha autorizzato l'utilizzo congiunto dei dipendenti per il tempo strettamente limitato alle necessità di espletamento delle residue pratiche ancora in carico al Consorzio nel termine di scadenza, che non incidano sulle attività ordinariamente assegnate ai propri dipendenti;

- che \_\_\_\_\_ hanno espresso, preventivamente, il loro assenso a prestare, temporaneamente, la propria attività lavorativa, anche presso il Consorzio Case di Vacanze dei

Comuni Novaresi;

- che il secondo periodo del citato comma 1 dell'articolo 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 prevede che la convenzione «definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore»;

Le parti come sopra costituite con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

## **ART. 1**

### **OGGETTO E FINE**

Al fine di soddisfare la reciproca realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una più economica gestione delle risorse umane il Comune di Novara e il Consorzio Case di Vacanze dei Comuni Novaresi sottoscrivono, nello spirito di reciproca collaborazione che contraddistingue i buoni rapporti tra Amministrazioni, la presente Convenzione ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. Enti Locali siglato il 22 gennaio 2004, per l'utilizzo a tempo parziale e per un periodo predeterminato di una unità di personale categoria D e una unità di personale di Categoria C dipendenti dal Comune di Novara.

## **ART. 2**

### **DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO**

La presente Convenzione avrà durata dalla data di sottoscrizione al 31/12/2025, eventualmente prorogabile con la stipulazione di un nuovo accordo tra le parti. Essa potrà essere risolta prima della scadenza, previo accordo tra gli Enti convenzionati, anche qualora il Consorzio Case di Vacanze dei Comuni Novaresi concluda la propria attività, ovvero per cessate necessità.

## **ART.3**

### **ENTE CAPO – CONVENZIONE**

L'Ente capo-convenzione è il Comune di Novara che è anche titolare del rapporto di lavoro del personale utilizzato.

## **ART. 4**

### **MODALITÀ OPERATIVE**

Con la presente convenzione i due Enti prevedono l'utilizzo di due unità di personale dipendente del Comune di Novara, individuate \_\_\_\_\_

I suddetti dipendenti presteranno servizio per il tempo strettamente limitato alle necessità di espletamento delle residue pratiche ancora in carico al Consorzio, che non incidono sulle attività ordinariamente assegnate ai dipendenti del Comune.

## **ART. 5**

## **CONSULTAZIONE E VIGILANZA**

Le consultazioni, le verifiche e il controllo della gestione del servizio sono esercitate congiuntamente dai Dirigenti\Responsabili dei servizi Personale degli Enti convenzionati a seconda delle competenze di ciascuno rispetto agli argomenti che ne formano l'oggetto.

Essi si consulteranno, esprimendo parere:

- durata della Convenzione;
- per le direttive generali dell'attività relativa all'utilizzo convenzionato dei dipendenti, ivi compresi gli accordi relativi alle modalità gestionali di cui al precedente art. 4;
- sulle proposte di modifica della convenzione.

Gli Enti convenzionati, con il presente atto, si impegnano ad una corretta gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti convenzionati ed a mantenere rapporti di lealtà e reciproca collaborazione per l'ottimizzazione della funzione di cui all'oggetto della presente convenzione.

## **ART. 6**

### **RAPPORTI FINANZIARI**

6.1 Il trattamento economico complessivo spettante ai dipendenti e i relativi contributi previdenziali ed assistenziali saranno contabilizzati e liquidati dal Comune di Novara.

La spesa per la retribuzione spettante ai dipendenti convenzionati, relativa alle ore effettuate per il Consorzio resta a carico del Comune di Novara.

Il presente accordo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto gli oneri retributivi del trattamento fondamentale, accessorio, contributivi, assistenziali e quanto altro correlato al rapporto di lavoro, sono a carico del Comune di Novara a valere sui fondi del bilancio ordinario;

Non saranno riconosciute prestazioni straordinarie e/o accessorie nelle ore e/o giornate di lavoro prestati presso il Consorzio.

## **ART. 7**

### **SCIoglimento DELLA CONVENZIONE**

La presente Convenzione può essere sciolta anticipatamente:

- a) per mutuo consenso degli enti contraenti;
- b) per recesso unilaterale esercitato da uno solo degli enti contraenti, con un preavviso di almeno dieci giorni naturali e consecutivi.

## **ART. 8**

### **EFFICACIA E RINVIO**

La presente convenzione non è soggetta a registrazione a norma dell'art. 7 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e dell'art. 1 della tabella "Atti per i quali non vi è l'obbligo di richiedere la registrazione" allegata allo stesso decreto.

Per quanto in essa non previsto si applicano le disposizioni contrattuali e di legge in materia.

Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 della L. n. 241/1990, il presente accordo è sottoscritto, a pena di nullità, con firma digitale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Data delle rispettive firme digitali

Il Dirigente  
del Settore 1 Organizzazione Risorse Umane del Comune di Novara  
Dr.ssa Marcella Munaro

Il Segretario  
del Consorzio Case di Vacanze dei Comuni Novaresi  
Dott. Roberto Moriondo

Per accettazione  
Il dipendente

Il dipendente